Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Venerdì, 8 marzo 1929 - ANNO VII** — **Numero 57**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Elenco dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % di credito comunale e provinciale, relativi al prestito di L. 152,582,000 concesso al comune di Roma con decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, stati sorteggiati nella estrazione seguita in Roma nei giorni 4, 5 e 6 febbraio 1929.

(611)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 821.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3436.
Approvazione della Convenzione italo-austriaca dell'11 maggio 1928 per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la navigazione aerea ed al relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione fra l'Italia e l'Austria relativa alla navigazione aerea.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, egualmente convinti dell'interesse reciproco che hanno l'Italia e l'Austria a facilitare, per fini pacifici, le loro relazioni aeree, e, in generale, le relazioni internazionali per via aerea; hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno designato per loro plenipotenziari, rispettivamente:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. dott. Italo Balbo, Sottosegretario di Stato per l'aeronautica;

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

Sig. dott. Antonio Poeschmann, Capo sezione nel Ministero Federale del commercio e delle comunicazioni, i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà in tempo di pace agli aeromobili dell'altro Stato contraente, regolarmente in esso immatricolati, la libertà di passaggio inoffensivo al di sopra del proprio territorio, purchè siano osservate le condizioni stabilite nella presente Convenzione.

E' inteso, tuttavia, che l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, con o senza scalo, passanti al di sopra del territorio di una delle Alte Parti contraenti, da parte di imprese appartenenti all'altra Alta Parte contraente, come pure i ripetuti trasporti commerciali eseguiti da imprese aeree a scopo di lucro, saranno subordinati ad accordi speciali fra le più alte autorità aeronautiche dei due Stati.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà inoltre sotto condizione di reciprocità all'altro Stato contraente il trattamento della nazione più favorita, per tutto quanto concerne i reciproci rapporti in materia di navigazione aerea commerciale, tenendo presente il disposto del comma precedente.

Ai sensi della presente Convenzione, per territorio di uno Stato si intenderà il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, unitamente alle sue acque territoriali.

Sono considerati aeromobili, a norma di questa Convenzione, tutti gli aeromobili privati e quelli dello Stato che non sono usati come aeromobili militari, doganali o di polizia.

Sono considerati aeromobili tutti quelli che fanno parte dell'organizzazione militare, o che con contrassegni speciali sono caratterizzati aeromobili militari o che sono comandati da persone in servizio militare.

A norma della presente Convenzione, per aeromobili si intendono tanto gli aeromobili a motore quanto gli sferici.

Articolo 2.

Gli aeromobili appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti, i loro equipaggi, i passeggeri e il carico, quando si troveranno sul territorio dell'altro Stato, saranno sottoposti alle obbligazioni risultanti dalle prescrizioni in vigore presso lo Stato sorvolato, principalmente a quelle riguardanti la navigazione aerea in genere, in quanto esse si applichino a tutti gli aeromobili esteri senza distinzione di nazionalità, i diritti doganali e gli altri diritti fiscali, i divieti di importazione e di esportazione, il trasporto delle persone e delle cose, la sicurezza e l'ordine pubblico. Saranno inoltre sottoposti alle altre obbligazioni risultanti dalla legislazione generale vigente, salvo contrarie disposizioni della presente Convenzione.

Il trasporto commerciale di persone e di cose fra due punti del territorio nazionale potrà essere riservato agli aeromobili nazionali.

I combustibili che si trovano a bordo dell'aeromobile sono esenti da dazio per la quantità che occorre per portare a termine il volo indicato nel registro di bordo.

Articolo 3.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà proibire la navigazione aerea al disopra di talune zone del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, tra gli aeromobili nazionali e quelli appartenenti all'altro Stato. Ciascuno degli Stati contraenti dovrà far conoscere all'altro Stato le zone di territorio al disopra delle quali è vietata la navigazione aerea.

Inoltre, ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva il il diritto di limitare o di proibire provvisoriamente, in tempo di pace, in tutto o in parte, per circostanze eccezionali e con effetto immediato, la navigazione aerea al di sopra del proprio territorio a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, fra gli aeromobili appartenenti all'altro Stato contraente, e quelli appartenenti a qualsiasi altro paese straniero.

Articolo 4.

Ogni aeromobile che voli sopra una zona vietata, dovrà, appena se ne accorga, fare il segnale di allarme previsto dal regolamento per la navigazione aerea dello Stato sorvolato. Dovrà, inoltre, atterrare fuori della zona vietata, al più presto possibile, in uno dei più vicini aeroporti dello Stato stesso.

Articolo 5.

Gli aeromobili dovranno essere muniti di segni distintivi chiaramente visibili, e che permetteranno di constatare la loro identità durante il volo (marche di nazionalità e di immatricolazione). Dovranno inoltre portare l'indicazione del nome e del domicilio del proprietario.

Gli aeromobili dovranno essere muniti del certificato di immatricolazione e di navigabilità e di tutti gli altri documenti prescritti nel loro paese di origine, per la navigazione aerea.

Tutti i membri dell'equipaggio che esplicheranno sull'aeromobile una attività sottoposta, nel loro paese di origine, ad una autorizzazione speciale, dovranno essere provvisti dei documenti prescritti nel loro paese di origine per la navigazione aerea, e specialmente dei brevetti e delle licenze regolamentari.

Gli altri membri dell'equipaggio dovranno essere muniti di documenti comprovanti la loro occupazione a bordo, la loro professione, la loro identità e la loro nazionalità.

I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi dall'una delle Alte Parti contraenti per l'aeromobile o l'equipaggio, saranno validi presso l'altro Stato, allo stesso titolo dei corrispondenti documenti, rilasciati o resi validi dallo Stato stesso.

Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per la navigazione al disopra del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze rilasciate ad un suo cittadino dall'altra Parte contraente.

L'equipaggio ed i viaggiatori, finchè non sarà intervenuta Convenzione in contrario, dovranno essere muniti dei documenti obbligatori secondo le prescrizioni in vigore per il traffico internazionale.

Se la navigabilità di un aeromobile fornito dei necessari documenti diminuisce in seguito in modo tale che la sicurezza dei viaggiatori è in pericolo, la continuazione del volo dell'aeromobile nel territorio dell'altro Stato può essere sottoposta alla condizione che l'aeromobile venga riparato per assicurare la continuazione ininterrotta del volo.

Articolo 6.

Gli aeromobili appartenenti ad una delle Parti contraenti non potranno essere provvisti di apparecchi di radio-comunicazione al di sopra del territorio dell'altra Parte contraente se non quando ciò sia permesso dai due Stati contraenti. Tali apparecchi saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di una autorizzazione speciale rilasciata a questo scopo dal loro Stato di origine.

Le due Parti contraenti si riservano il diritto di emanare regolamenti relativi alla installazione obbligatoria di apparecchi di radio-comunicazione a bordo degli aeromobili, per ragioni di sicurezza.

Articolo 7.

Gli aeromobili, il loro personale navigante ed i passeggeri non possono portare seco armi, munizioni, materiale bellico, veleni, esplosivi, colombi viaggiatori ed apparecchi fotografici senza il permesso di quello Stato sul cui terri-

torio si trova l'aeromobile. Questo divieto non ha vigore per il personale navigante, il quale è autorizzato a portare sul velivolo i mezzi di segnalazione e le armi personali necessarie per la sicurezza delle persone o merci naviganti.

Per ragioni di sicurezza pubblica ciascuno degli Stati contraenti può limitare o proibire nel suo territorio anche il trasporto di oggetti diversi da quelli sopraelencati: tale divieto deve essere applicato senza distinzione agli aeromobili di entrambe le Parti contraenti.

Articolo 8.

Gli aeromobili che trasportano passeggeri e merci dovranno essere muniti di una lista nominativa dei passeggeri, e, per le merci, di un manifesto contenente la descrizione, in natura ed in quantità, del carico, nonchè delle necessarie dichiarazioni doganali.

Se all'arrivo di un aeromobile è rilevata una divergenza fra le merci trasportate ed i documenti sopra menzionati, le autorità doganali dell'aeroporto di arrivo dovranno mettersi direttamente in rapporto con le autorità doganali competenti dell'altro Stato contraente.

Il trasporto di effetti postali sarà regolato direttamente tra le Amministrazioni postali dei due Stati contraenti, per mezzo di accordi speciali.

Articolo 9.

Alla partenza ed all'atterraggio ogni Stato contraente potrà fare vistare sul proprio territorio dalle autorità competenti gli aeromobili dell'altro Stato, e fare esaminare i certificati e gli altri documenti prescritti.

Articolo 10.

Gli aeroporti aperti al servizio della navigazione aerea pubblica saranno in egual modo accessibili agli aeromobili dei due Stati. Questi potranno servirsi egualmente dei servizi d'informazione meteorologica, di collegamento radioelettrico e di segnalazione diurna e notturna. Le eventuali tasse (tasse di atterraggio, di ricovero, ecc.) saranno eguali per gli aeromobili nazionali e per quelli appartenenti all'altro Stato.

Articolo 11.

Gli aeromobili provenienti da uno degli Stati contraenti, o partenti alla volta di essi, dovranno effettuare l'atterraggio o la partenza soltanto in uno degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica e classificati come aeroporti doganali (con servizio dei controlli di passaporti), senza alcun atterraggio intermediario tra la frontiera e l'aeroporto. In casi speciali, le autorità competenti potranno autorizzare la partenza o l'arrivo su altro aeroporto nel quale saranno effettuate le operazioni doganali e il controllo dei passaporti. Il divieto di atterraggi intermedi si applica a tali casi speciali.

In caso di atterraggio forzato fuori degli aeroporti previsti al comma primo, il comandante dell'aeromobile, l'equipaggio ed i passeggeri dovranno uniformarsi alla regolamentazione nazionale vigente in materia.

Le due Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente la lista degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica. Tale lista definirà quali, fra detti aeroporti, sono classificati fra gli aeroporti doganali. Ogni modifica apportata a tale lista, ed ogni restrizione, anche temporanea, del diritto di servirsi di uno degli aeroporti, dovranno essere comunicate immediatamente all'altra Parte contraente.

Articolo 12.

Le frontiere comuni delle Alte Parti contraenti potranno essere sorvolate soltanto sui punti determinati di comune accordo dalle più alte autorità aeronautiche dei due Stati. Le frontiere non comuni saranno sorvolate sui punti che saranno stati fissati dallo Stato interessato.

E' fin da ora convenuto che tutte le zone di frontiera comuni e non comuni, sulle quali una delle Parti contraenti autorizza il transito dei propri aeromobili o di altra nazionalità, saranno aperte, senza altra formalità, al transito degli aeromobili appartenenti all'altra Parte contraente.

Articolo 13.

E' proibito il gettito di altra zavorra, che non sia di sabbia fina o di acqua.

Articolo 14.

Durante il volo, non potranno essere gettati o abbandonati in altro modo, oltre la zavorra, se non materie ed oggetti per i quali sia stata accordata autorizzazione speciale da parte dello Stato sorvolato.

Il gettito dei rifiuti da aeromobili in volo deve essere regolato secondo le disposizioni emanate in proposito dallo Stato nel cui territorio avviene il fatto.

Articolo 15.

Per tutte le questioni di nazionalità, connesse con l'applicazione della presente Convenzione, è stabilito che gli aeromobili hanno la nazionalità dello Stato sul registro del quale sono regolarmente immatricolati.

Un aeromobile può essere immatricolato presso uno dei due Stati, soltanto se appartiene per intero a cittadini aventi la nazionalità di esso Stato. Se l'aeromobile appartiene ad una Società, questa, qualunque sia la sua forma, dovrà soddisfare a tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana o dalla legislazione austriaca per essere considerata, rispettivamente, come società italiana o come società austriaca.

Articolo 16.

Le Alte Parti contraenti scambieranno fra di esse mensilmente una lista delle iscrizioni e delle radiazioni effettuate sul rispettivo registro aeronautico nel mese precedente.

Articolo 17.

Ogni aeromobile che entri o transiti attraverso l'atmosfera di uno dei due Stati contraenti, e che vi effettui soltanto gli atterraggi o fermate ragionevolmente necessari, potrà sottrarsi al sequestro per contraffazione di un brevetto, disegno o modello, mercè il deposito di una cauzione il cui ammontare, in mancanza di accordo amichevole, sarà stabilito nel più breve termine dall'autorità competente del luogo dove il sequestro dovrebbe essere eseguito.

Articolo 18.

Gli aeromobili appartenenti ai due Stati contraenti avranno diritto, per l'atterraggio, e specialmente in caso di pericolo, agli stessi provvedimenti di assistenza degli aeromobili nazionali.

Il salvataggio degli aeromobili perduti in mare sarà regolato, salvo convenzione contraria, dai principî del diritto marittimo risultanti dalle Convenzioni internazionali in vi-

gore, o in mancanza dalla legge nazionale di chi effettua il salvataggio.

Articolo 19.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le prescrizioni relative alla navigazione aerea, in vigore nei rispettivi territori.

Articolo 20.

I particolari di applicazione della presente Convenzione saranno regolati, ogni qualvolta ciò sarà possibile, per mezzo di intese dirette fra le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, specialmente per quanto riguarda le formalità doganali.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti comunicherà all'altra Parte tutti gli atti contrari alle disposizioni di questa Convenzione commessi eventualmente nel suo territorio da persone o enti che abbiano la nazionalità dell'altro Stato.

Ogni contestazione relativa alla applicazione della presente Convenzione, che non potrà essere regolata amichevolmente per la via diplomatica ordinaria, sarà sottoposta prima all'esame di una Commissione di conciliazione costituita da un membro per l'Italia, un membro per l'Austria e un Presidente nominato di comune accordo. Tanto i membri quanto il Presidente saranno nominati di volta in volta, quando se ne presenti il bisogno. Qualora le Parti contraenti non convengano nella nomina del Presidente o nel parere dato da detta Commissione, la contestazione verrà deferita alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Articolo 21.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà, in ogni istante, denunciare la presente Convenzione, con un preavviso di dodici mesi.

Articolo 22.

La presente Convenzione dovrà essere ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Vienna nel più breve termine possibile.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma, li 11 maggio 1928, in doppio originale, italiano e tedesco; i due testi avranno pari efficacia.

(L. S.) Firmato: ITALO BALBO.

(L. S.) Firmato: POESCHMANN.

PROTOCOLLO AGGIUNTO.

All'atto della ratifica della Convenzione su esposta riguardante la navigazione aerea conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, i relativi rappresentanti si sono messi d'accordo senz'altro sui seguenti punti:

1° La clausola della « nazione più favorita » accordata nell'articolo 1, comma 3°, della Convenzione non riguarda il lato finanziario delle imposte dirette e delle tasse. La questione delle imposte dirette, gravanti sulle imprese di navigazione aerea che svolgono la loro attività su territori di ambedue gli Stati, viene regolata secondo l'Accordo del 6 aprile 1922, per evitare una imposizione doppia.

2° Riguardo agli sferici le disposizioni della Convenzione sono applicabili soltanto nei limiti consentiti dal carattere speciale di tali aeromobili.

Questo Protocollo aggiunto, che fa parte della Convenzione su esposta ed entra in vigore con essa, verrà fatto in doppio originale, italiano e tedesco; i due testi avranno pari efficacia.

Roma, li 11 maggio 1928.

Firmato: ITALO BALBO. Firmato: POESCHMANN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 822.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3460.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Borno ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1927-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 col quale furono stabilite le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 10 febbraio 1927 col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1927, fu revocata l'autonomia scolastica concessa al comune di Borno;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti nel suindicato Comune alla predetta data del 1° gennaio 1927: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Milano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Borno, della provincia di Brescia, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane fissato nella somma di L. 6400, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° gennaio 1927-31 marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 17. — SIROVICH.

*ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono **annualmente** versare nella R. Tesoreria dello Stato, in **applicazione** dell'art.* 19 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, ***per il*** *periodo* 1° *gennaio* 1927-31 *marzo* 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto di insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di BRESCIA.			
1	Borno	16	400	6.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **823.**

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. **3461.**

Contributo scolastico dovuto dal comune di Borno ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1927-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 col quale furono stabilite le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 10 febbraio 1927 col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1927, fu revocata l'autonomia scolastica concessa al comune di Borno;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti nel suindicato Comune alla predetta data del 1° gennaio 1927: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Milano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Borno, della provincia di Brescia, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane fissato nella somma di L. 12,800, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° gennaio 1927 - 31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 18. — SIROVICH.

*ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in **applicazione** dell'art.* 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, ***per il*** *periodo* 1° *gennaio* 1927-31 *dicembre* 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto di insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di BRESCIA.			
1	Borno	16	800	12.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **824.**

REGIO DECRETO 22 novembre 1928, n. **3466.**

Contributi dovuti, per le proprie scuole a sgravio, dai comuni di Arcola e Levanto in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 85 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, e l'art. 3 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125;

Veduto il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 368, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni della Liguria, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Considerato che nella determinazione dei contributi stessi furono esclusi quelli dovuti per le scuole a sgravio;

Veduto l'elenco delle scuole a sgravio legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1924 nei comuni di Arcola e Levanto: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi che, in aggiunta a quelli stabiliti dal R. decreto 14 gennaio 1926, n. 368, i comuni di Arcola e Levanto, della provincia di Spezia, devono versare annualmente, per le proprie scuole a sgravio, nella Regia tesoreria dello Stato, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nelle rispettive somme di L. 1600 e di L. 800 risultanti dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 23. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare per le proprie scuole a sgravio nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il quinquennio* 1° *gennaio* 1924-31 *dicembre* 1928, *in aggiunta ai contributi stabiliti col R. decreto* 14 *gennaio* 1926, *n.* 368.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole a sgravio legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto di insegnante di scuola a sgravio legalmente istituita	Totale
	I. — PROVINCIA DI SPEZIA.			
1	Arcola	2	800	1.600
2	Levanto	1	»	800
	Totali . . .	3		2.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 825.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 3462.

Annullamento del contributo scolastico dovuto dall'ex comune di Bussana in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 3462. R. decreto 1° novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Bussana, della provincia di Imperia, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissato in L. 800 col R. decreto 17 novembre 1927, n. 2468, è annullato a decorrere dal 4 aprile 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 826.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 3463.

Annullamento del contributo scolastico dovuto dall'ex comune di Bussana in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 3463. R. decreto 1° novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Bussana, della provincia di Imperia, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissato in L. 1600 col R. decreto 14 gennaio 1926, n. 368, è annullato a decorrere dal 4 aprile 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 827.

REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 3465.

Rettifica del R. decreto 21 giugno 1928, n. 2158, relativo all'annullamento dei contributi scolastici degli ex comuni di Carbonara di Bari e Ceglie del Campo.

N. 3465. R. decreto 15 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici annualmente dovuti dai cessati comuni di Carbonara di Bari e Ceglie del Campo (Bari) in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sono annullati — anzichè dal 21 aprile 1928, come era stato stabilito col R. decreto 21 giugno 1928, n. 2158 — dal 1° ottobre 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione 828.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3464.

Annullamento dei contributi scolastici di alcuni Comuni della provincia di Aosta.

N. 3464. R. decreto 20 settembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che

i comuni di Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Roisan, Saint Christophe e Sarre, della provincia di Aosta, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 — già fissati rispettivamente in L. 1496.39, 3462.11, 1664.63, 1001.60, 818.85, 1513.67, 2489.98, 2861.94 con i Regi decreti 14 gennaio 1915, numero 618, 24 giugno 1920, n. 1552, e 6 aprile 1922, n. 1112 — sono annullati a decorrere dal 6 marzo 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 829.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 3468.
Contributo scolastico del comune di Fontanelle.

N. 3468. R. decreto 1° novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Fontanelle, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487, è fissato in L. 31,742.33, a decorrere dal 1° luglio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929.
Sostituzione di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 febbraio 1929, n. 1471, che chiama, fra gli altri, a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda foreste demaniali l'ing. comm. Paolo Salatino, ispettore superiore del Genio civile, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
Ritenuto che il predetto funzionario è stato incaricato di funzioni estranee al suo Ministero, e per ciò occorre sostituirlo, in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, con altro rappresentante del Ministero stesso;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione dell'ing. comm. Paolo Salatino, ispettore superiore del Genio civile, è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, l'ingegnere comm. Francesco D'Urso, ispettore superiore del Genio civile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Min. economia nazionale, foglio n. 337. — MANCELLI.

(612)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Reggio Calabria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI.

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. comm. Salvatore Zagarella a presidente della dipendente Federazione provinciale di Reggio Calabria;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. comm. Salvatore Zagarella a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Reggio Calabria.

Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(613)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato degli agricoltori non coltivatori diretti di Brindisi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. uff. rag. Giuseppe Ribezzi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Brindisi;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. uff. rag. Giuseppe Ribezzi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Brindisi.

Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(616)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Pesaro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Giuseppe Antaldi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Pesaro;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Giuseppe Antaldi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Pesaro.

Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(614)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Agrigento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Giuseppe Mendola a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Agrigento;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Giuseppe Mendola a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Agrigento.

Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(615)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1929.

Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione alla Società anonima « Le Zenith », con sede in Parigi e rappresentanza in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, numero 519;

Vista la deliberazione in data 22 dicembre 1928, con la quale la Società anonima « Le Zenith » con sede in Parigi, ha deciso di porre in liquidazione la rappresentanza italiana;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima di assicurazioni « Le Zenith » con sede in Parigi, e rappresentanza per l'Italia in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 1° marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(610)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 55.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.58	Belgrado	33.62
Svizzera	367.21	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.623	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.65	Norvegia	5.09
Spagna	289.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.531	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schilling)	2.69	Danimarca	5.095
Praga	56.62		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	71.25
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.085	Consolidato 5 %	82.725
Dollaro Canadese	18.98	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.35
Oro	368.25		

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 gennaio 1929 (migliaia di lire)
Oro in cassa	L.	5,058,524,730.36	+ 6,453
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 3,974,353,450.07		— 133,279
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,820,106,608 —		+ 184,406
		5,794,460,058.07	+ 51,127
Riserva totale	L.	10,852,984,788.43	+ 57,580
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»	1,836,187,265.07	—
Cassa	»	192,767,734.33	+ 22,730
Portafoglio su piazze italiane	»	3,504,733,867.71	— 76,307
Effetti ricevuti per l'incasso	»	6,586,918.15	+ 1,181
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,123,362,043.44		
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 4,305,191.65		
		1,127,667,235.09	— 100,950
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L.	1,042,354,201.50	+ 593
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 75,653,890.67		— 2,211
altri	» 88,478,315.41		+ 12,701
		164,132,206.08	+ 10,490
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni	L.	334,231,055.81	—
Azionisti a saldo azioni	»	200,000,000 —	—
Immobili per gli uffici	»	140,469,792.47	— 38
Istituto di liquidazioni	»	1,102,763,197.14	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 32,485,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 53,100,537.29		—
Impiego fondo pensioni	» 181,475,732.05		+ 83
Debitori diversi	» 406,456,596.27		— 33,198
		703,517,865.61	— 33,115
Spese	L.	9,443,851.60	+ 554
	L.	21,217,839,978.99	—
Depositi in titoli e valori diversi	»	29,434,046,935.26	+ 17,856
	L.	50,651,886,914.25	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	182,382,700.30	— 973
Totale generale	L.	50,834,269,614.55	— 100,399

Saggio normale dello sconto 6 per cento (dal 7 gennaio 1929).

Il governatore: STRINGHER.

(9437)

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

febbraio 1929 (VII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 gennaio 1929 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	16,383,167,750 —	— 206,349
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	450,022,983.14	— 84.555
Depositi in conto corrente fruttifero	»	2,025,782,938.34	+ 110,843
Conto corrente del Regio tesoro	»	300,000,000 —	—
	L.	19,158,973,671.48	— 180,061
Capitale	L.	500,000,000 —	—
Massa di rispetto	»	100,000,000 —	—
Riserva straordinaria	»	32,500,000 —	—
Conti correnti passivi	»	28,966,294.92	— 11,735
Conto corrente del Regio tèsoro, vincolato	»	507,423,883.59	+ 83,914
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	85,000,000 —	+ 5,000
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . L. 52,812,753.13			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46,000,000			—
Creditori diversi . . . » 577,549,995.49			— 28,784
		676,362,748.62	— 28.784
Rendite	L.	71,246,942.97	+ 14,384
Utili netti dell'esercizio precedente	L.	57,366,437.41	—
	L.	21,217,839,978.99	—
Depositanti	»	29,434,046,935.26	+ 17,856
	L.	50,651,886,914.25	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	182,382,700.20	— 973
TOTALE GENERALE	L.	50,834,269,614.55	— 100,399

Rapporto della riserva (10,852,984,788.43) ai debiti (19,158,973,671.48) da coprire 56.65 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per detenzione di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 273.

Premesso che il signor Mazzeo Nicola di Gabriele, domiciliato a Nola, con domanda del 14 gennaio 1927, trasmessa pel tramite della soppressa Intendenza di finanza di Caserta, chiese, quale incaricato, il tramutamento di una cartella di rendita al portatore di L. 200 in un certificato nominativo intestato al signor Napoletano Giovanni Giuseppe di Felice Paolino, domiciliato a Tripoli, ma che lo stesso Mazzeo non portò a termine l'incarico ricevuto, non avendo mai provveduto al ritiro del titolo dalla sezione di Regia tesoreria di Caserta prima e poi da quella di Napoli, quando quella fu soppressa.

Detto signor Napoletano Giovanni Giuseppe fu Felice Paolino, attualmente domiciliato in Bagliasco, titolare del certificato di rendita nominativa consolidato 5 per cento, n. 445.798 di L. 200, proveniente dall'operazione di cui sopra, ha diffidato a mezzo dell'ufficiale giudiziario Floreano di Nola il sucitato Mazzeo Nicola di Gabriele, domiciliato in detta città, a consegnargli entro il termine di un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la ricevuta mod. 241, rilasciata il 14 gennaio 1927 dall'Intendenza di finanza di Caserta allo stesso Mazzeo.

In analogia e per gli effetti dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che trascorso il termine di un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, quest'Amministrazione provvederà alla consegna del certificato predetto al titolare signor Napoletano senza ritiro della ricevuta mod. 241 sucitata.

Roma, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(440)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica e polizia sanitaria presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

A norma dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 novembre 1924, n. 2172; 16 agosto 1926, n. 1387; 27 ottobre 1927, n. 2135, e 22 dicembre 1927, n. 2678;

Visto il benestare della Finanza; si dichiara aperto il concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica medica e polizia sanitaria presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina (grado 11°, gruppo *A*), con uno stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

La nomina vale per un anno scolastico ed è tacitamente confermata di anno in anno salvo contraria disposizione.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

Per prendere parte al concorso deve essere presentata domanda in carta da bollo da due lire, entro 30 giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Regio commissario del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti età non superiore ai 35 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta civile, morale e politica;

4° certificato penale;

5° certificato di adempiuto obbligo di leva;

6° certificato di sana costituzione;

7° certificato di laurea in medicina veterinaria;

8° quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 50, pagata ad un ufficio di registro;

9° tutti gli altri titoli che il concorrente creda utile di presentare;

10° dichiarazione in carta libera da cui risulti che il concorrente non si trovi nelle condizioni di parentela suindicate incompatibili con la nomina.

Per coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il limite di età è elevato di 5 anni.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda; non è necessaria la presentazione di essi da parte di chi ricopre posti di ruolo alle dipendenze dello Stato.

In tal caso però occorre che il candidato comprovi la sua qualifica di impiegato dello Stato con una dichiarazione dell'autorità da cui direttamente dipende.

L'esame consiste in:

1° esame teorico di patologia medica;

2° prova pratica di clinica medica;

3° esame teorico di polizia sanitaria.

A parità di merito sarà tenuto conto dei titoli e dei criteri preferenziali in favore dei candidati ex-combattenti stabiliti dall'art. 22 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

I concorrenti che risulteranno essere in regola con i documenti di rito, saranno avvisati del tempo dell'esame, che avrà luogo presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal titolare della Cattedra, presso la quale egli dovrà prestare servizio come assistente fra i candidati risultati idonei e dovrà assumere l'ufficio entro otto giorni dalla partecipazione della nomina sotto pena di decadenza.

Il commissario: VINCI.

(617)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.